

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento Comunale d'Igiene.

1. Il regolamento comunale d'igiene, sanità pubblica, veterinaria e tutela ambientale, adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del TULLSS dette norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento ed ogni sua successiva modifica, sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed al controllo di legittimità ai sensi di legge.
2. Divenuta esecutiva la deliberazione, il Regolamento viene ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni e diviene efficace ed operante nel termine che sarà indicato in apposita ordinanza sindacale da emanarsi entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione.
3. Contemporaneamente alla seconda pubblicazione il Regolamento viene inviato alla Regione (circolare diramata dal Ministero della Sanità n. 12 del 19/2/1979 prot. 4001/1/3 ag. 12/131 con riferimento agli artt. 4,13, 27 e 35 del D.P.R. n. 616/77).

Art. 3 – Criteri d'applicazione del regolamento.

- 1 *L'indicazione del Sindaco quale autorità competente a provvedere non sta ad indicare una precisa ed esclusiva attribuzione di funzioni bensì la sua qualità di organo responsabile in via generale dell'Amministrazione comunale. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 107 del Testo Unico 267/2000, l'adozione degli atti o provvedimenti di natura gestionale è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti.*
- 2 Il Sindaco, avuto riguardo a particolari situazioni locali, in particolare per le attività esistenti o da insediarsi all'interno del perimetro del Centro Storico o in edifici soggetti a particolari vincoli, può ammettere proroghe ovvero deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 3 Tali proroghe e/o deroghe, che devono essere specificamente richieste e opportunamente motivate, sono subordinate al parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (di seguito denominata A.R.P.A.) secondo le rispettive competenze, e all'esecuzione degli eventuali provvedimenti da essi suggeriti.
- 4 Resta salva la possibilità al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di concedere deroghe particolari ai sensi della specifica normativa.

Art. 4 - Regime sanzionatorio.

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 fino a Euro 500,000.

2. È facoltà del Sindaco, ai sensi dell'art.82 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 18/06/2001, stabilire le somme da pagarsi a titolo d'oblazione per singole violazioni o per gruppi omogenei di violazioni.
3. Laddove per singole violazioni o gruppi di violazioni non sia indicata alcuna somma da pagare a titolo di oblazione, l'applicazione della sanzione è regolata dalle disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale, dalla normativa vigente.
5. L'autore dell'illecito è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all'adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento e nei termini indicati in apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria Locale.
6. L'inottemperanza all'ordine di adeguamento o ripristino di cui al comma 5, è punita con la sanzione prevista dal comma 1.
7. La somma da pagarsi a titolo di oblazione per la violazione di cui al comma 6 è pari alla sanzione prevista per la violazione della norma regolamentare aumentata in misura di un quinto. L'oblazione è esclusa nei casi in cui non sia ammessa per la violazione alla norma regolamentare.

Art. 5 - Devoluzione dei proventi.

1. I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al presente regolamento e per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco finalizzati alla sua attuazione spettano al Comune ai sensi dell'art. 110 del TULCP approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934.

CAPO II - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE: STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI.

Art. 6 - Autorità Sanitaria Locale.

1. Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono fatte salve le funzioni attribuite in base all'ordinamento comunale e quelle delegate o attribuite dalla legge ad altri organi od Enti.
3. Il Sindaco nell'esercizio delle sue prerogative d'Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative. A tali servizi il Sindaco può avanzare richieste e commissionare indagini.
4. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni analitiche di rilievo sia sanitario sia ambientale il Sindaco e i Servizi di Prevenzione si avvalgono del Dipartimento Tecnico dell'ARPA, nonché, per le specifiche competenze, dell'Istituto Zooprofilattico.
5. Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazioni

d'altri uffici o enti, d'associazioni o di privati cittadini, venga a conoscenza dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni antigeniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento può richiedere, l'intervento immediato dei sopracitati servizi dell'Azienda USL e dell'ARPA per verifiche o accertamenti e per la formulazione di proposte inerenti al caso.

6. Qualora i provvedimenti proposti dal Sindaco coinvolgano specifiche competenze dell'Unità Sanitaria Locale, dell'ARPA o d'altri Comuni o della Provincia, o della Regione, dovrà essere data preventiva informazione alle rispettive Amministrazioni.
7. Nel caso d'ordinanze contingibili ed urgenti, tale comunicazione dovrà essere almeno contestuale al provvedimento.

Art. 7 - Compiti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA.

1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) devono riferire al Sindaco su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute e costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e dell'ambiente;
 - b) curano l'istruttoria tecnica degli atti di competenza del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale. A tal fine:
 - 1) i servizi dell'azienda USL e dell'ARPA, ricevuti gli atti, in copia o in originale, effettuano l'istruttoria tecnica di competenza e trasmettono gli esiti (verbali e pareri) al Comune per la conclusione del procedimento;
 - 2) alla stessa stregua trasmettono atti e proposte d'iniziativa autonoma, che comportano comunque l'emanazione di provvedimenti da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.
 - c) effettuano la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei provvedimenti del Sindaco, nonché sull'applicazione del presente regolamento;
 - d) assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità, ambiente e veterinaria;
 - e) devono riferire nei confronti degli enti gestori di servizio pubblico per gli ambiti di competenza, su situazioni o provvedimenti di particolare rilevanza.

Art. 8 - Attribuzioni e compiti del Comune.

1. Spetta al Comune il mantenimento dei rapporti giuridici con gli utenti, inerenti alle funzioni amministrative di competenza in materia di sanità e ambiente, sia che si tratti di singoli cittadini che d'associazione o enti.
2. Il Comune riceve le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinati, ne cura la conservazione, nonché la trasmissione ai servizi per l'ulteriore istruttoria tecnica.
3. Spetta al Comune la stesura, il perfezionamento e la notifica dei provvedimenti di competenza dell'Autorità Sanitaria Locale.